

GLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

di Claudio Venturi

Sommario: 1. **L'iscrizione ai fini previdenziali (INPS).** – 1.1. *Norme di carattere generale.* – 1.2. *Le novità introdotte dalla legge n. 326/2003.* – 1.3. *Iscrizione dei soci di Srl.* – 1.4. *Iscrizione / cancellazione di familiari coadiuvanti.* – 1.5. *Importo dei contributi.* – 1.6. *Le scadenze di versamento.* – 1.7. *I versamenti volontari.* – 2. **L'iscrizione ai fini infortunistici.** – 2.1. *Premessa.* – 2.2. *Le attività rischiose e i soggetti tenuti all'assicurazione.* – 2.3. *Denuncia istantanea di assunzione e di cessazione.* – 2.4. *Denuncia d'esercizio e variazioni successive.* – 2.5. *Cessazione di attività.*

TABELLE RIEPILOGATIVE:

TABELLA A – Misura dei contributi INPS

1. L'iscrizione ai fini previdenziali (INPS)

1.1. Norme di carattere generale

Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono quelle previste dall'art. 5 della legge n. 1533 del 1956 ¹, poi integrata dall'art. 29 della legge n. 160 del 1975.

A questi soggetti è stata estesa, a norma dell'art. 1 della legge n. 463 del 1959 ², anche l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Successivamente, la legge n. 133 del 1997 (entrata in vigore il 5 giugno 1997) ha arricchito la gestione previdenziale degli artigiani di due nuovi soggetti: i soci unici di società a responsabilità limitata e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice.

Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è istituita una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.

La tenuta di questi elenchi è ancora disciplinata dalla legge n. 1533 del 1956. All'art. 1 comma 2, la citata legge ha individuato i destinatari dell'assicurazione obbligatoria mediante rinvio ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo ed ha demandato le funzioni amministrative di tenuta degli Elenchi degli assistiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato.

¹ **Legge 29-12-1956, n. 1533:** Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani (Pubblicata nella G.U. n. 16 del 18 gennaio 1957).

² **Legge 04-07-1959, n. 463:** Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari (Pubblicata nella G.U. n. 165 del 13 luglio 1959).

I medesimi criteri e modalità di individuazione dei destinatari sono stati assunti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per gli artigiani, disciplinata dalla legge n. 463 del 1959.

La nuova norma prevede ora l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato ³.

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, prevista come obbligatoria dall'art. 5 della legge n. 443 del 1985, deve intendersi costitutiva di tutti gli effetti giuridici che la legge ricollega al possesso della qualifica di impresa artigiana, e quindi anche degli effetti concernenti l'applicazione della normativa assistenziale e previdenziale concernente gli artigiani.

Il problema della decorrenza dell'iscrizione negli Elenchi nominativi per l'assistenza e la previdenza degli imprenditori artigiani, dopo l'entrata in vigore della legge n. 443 del 1985, risulta, pertanto, connesso al problema della decorrenza e degli effetti dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

La compilazione degli Elenchi nominativi di tutti gli artigiani e dei rispettivi familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria è demandata alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Ai fini della compilazione degli Elenchi nominativi, gli artigiani regolarmente iscritti all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 443 del 1985 sono tenuti a notificare alla Commissione provinciale per l'artigianato i seguenti dati:

- a) il loro nominativo e quello dei loro familiari a carico;
- b) il nominativo degli eventuali familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria per nessun altro titolo ed i rispettivi familiari a carico.

L'iscrizione dell'impresa artigiana all'Albo comporta, dunque, l'iscrizione negli Elenchi nominativi degli artigiani ai fini assicurativi e assistenziali (INPS):

- **del titolare**, nel caso di impresa individuale;
- **degli eventuali collaboratori familiari**;
- **di tutti i soci partecipanti all'attività artigiana**, nel caso di società.

Gli artigiani sono, altresì, tenuti a comunicare ogni eventuale variazione nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari collaboratori e la cessazione dell'attività.

Le notifiche devono essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dagli artigiani all'Albo, le Commissioni Provinciali provvedevano alla compilazione e all'aggiornamento degli Elenchi e alla trasmissione, con il Mod. 503 M, all'INPS competente per territorio.

³ Si riporta il periodo citato:

“Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985”.

L'iscrizione può avvenire presso gli sportelli polifunzionali istituiti presso ogni sede dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL, della Commissione provinciale per l'artigianato e dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione sull'iscrivibilità del lavoratore nell'apposito albo spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato.

1.2. Le novità introdotte dalla legge n. 326 del 2003

L'articolo 44, comma 8, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ⁴, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ⁵, concernente "*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*", ha dettato anche delle novità importanti che riguardano direttamente gli adempimenti presso la Camera di Commercio attribuendo efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e commerciali, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Al fine di contrastare in modo più incisivo l'evasione contributiva, la norma stabilisce un legame stretto tra il Registro delle imprese e gli Enti previdenziali, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione presentate alle Camere di Commercio da parte delle imprese artigiane e commerciali avranno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini della iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei relativi contributi.

La conseguenza più immediata di questa nuova disposizione è quella che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli artigiani e i commercianti saranno esonerati dall'obbligo di presentare la richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali ⁶.

La procedura si articolerà nel seguente modo:

- 0) le Camere di Commercio, utilizzando la struttura informatica di InfoCamere, dovranno trasmettere agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, variazioni e cancellazioni riguardanti i soggetti tenuti all'obbligo contributivo;
- 0) gli Enti previdenziali, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, notificheranno agli interessati l'avvenuta iscrizione richiedendo, al contempo, il pagamento dei contributi dovuti, ovvero notificheranno agli interessati le eventuali variazioni o cancellazioni che si sono verificate;
- 0) gli Enti previdenziali, entro il 31 dicembre 2004, dovranno allineare i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese, anche per le domande di iscrizione, di variazione e di cancellazione presentate anteriormente al 1° gennaio 2004.

I soggetti coinvolti sono tutti quelli previsti dall'articolo 49, comma 1, lett. d), della Legge 9 marzo 1989, n. 88, successivamente modificata dall'art. 16, comma 5, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, e precisamente tutti coloro che operano nel settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie.

Dunque, i soggetti coinvolti dalla normativa in questione sono:

-) gli artigiani;
-) gli esercenti attività commerciali, sia al minuto che all'ingrosso;

⁴ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. N. 229 del 2 Ottobre 2003.

⁵ Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 181 alla G.U. n. 274 del 25 novembre 2003.

⁶ Si vedano, a tale proposito, le Circolari INPS: n. 39 del 24 febbraio 2004 e n. 80 del 12 maggio 2004.

-) gli esercenti attività turistiche (alberghi, pubblici esercizi);
-) gli esercenti attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari.

1.3. Iscrizione dei soci di Srl

1.3.1. Le Srl artigiane con unico socio

Come si diceva in precedenza, con la legge n. 133 del 20 maggio 1997 è scattato, dal 5 giugno 1997, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'INPS ⁷.

Con tale legge l'estensione dell'obbligo assicurativo viene:

-) effettuata per i soli soggetti che rivestono la qualifica di soci unici di Srl;
-) circoscritta all'ipotesi in cui il socio unico non sia anche socio unico di altra Srl o socio accomandatario di una Sas.

Il socio unico – che a questi fini va considerato come titolare dell'impresa - deve avere i requisiti di cui all'articolo 2 della legge n. 443/1985, con esclusione di quello della piena responsabilità dell'impresa.

L'impresa non deve superare il numero dei dipendenti previsto all'art. 4 della legge n. 443/1985.

1.3.2. Le Srl con pluralità di soci

Come illustrato in precedenza, con la legge n. 57/2001, si è proceduto al possibile riconoscimento della qualifica artigiana anche alle Srl con pluralità di soci.

I soci lavoratori di Srl iscritte all'Albo delle imprese artigiane – come ha precisato l'INPS nella Circolare n. 140 del 16 luglio 2001 – per ottenere l'iscrizione nella Gestione previdenziale INPS degli artigiani:

-) devono svolgere la propria attività con professionalità;
-) devono prestare in modo prevalente lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso, quale insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dai soci stessi;
-) devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti all'art. 4 della legge n. 443/1985.

L'iscrizione dei soci lavoratori alla Gestione decorrerà dalla data di richiesta dell'iscrizione all'Albo, data dalla quale si acquisisce titolo alla qualifica artigiana, e non potrà comunque essere anteriore al mese di aprile 2001, in considerazione della data di entrata in vigore della legge (5 aprile 2001).

Altro requisito, accertabile dagli assetti proprietari, è quello attraverso i quali i soci lavoratori detengano non solo la maggioranza del capitale sociale, ma anche la maggioranza in sede di assemblea e di Consiglio di amministrazione, in pratica gli organi deliberanti della società stessa.

Un altro aspetto, inserito dalla legge n. 57/2001 e sottolineato dalla Circolare INPS n. 140/2001, è la facoltà (non l'obbligo come per le Srl unipersonali) da parte dell'impresa di presentare domanda di iscrizione alla Commissione provinciale dell'artigianato ed essere inquadrata nel settore artigiano.

⁷ Si veda, a tale proposito, la Circolare INPS n. 126 del 2 giugno 1997.

La Circolare INPS n. 150 del 26 luglio 2001 ricorda, comunque, che al fine di consentire all'Istituto l'adempimento dei propri compiti in materia di obbligo di assoggettamento contributivo alla Gestione speciale artigiani – a cui ovviamente sono tenuti i soci che prestano attività lavorativa – gli accertamenti ispettivi o altri controlli accerteranno la eventuale mancata iscrizione della società all'Albo delle imprese artigiane nonché l'effettiva presenza o meno dei requisiti richiesti, con immediata comunicazione alla Commissione provinciale dell'artigianato.

La determinazione della base imponibile

La base imponibile su cui calcolare la contribuzione previdenziale dovuta dai soci di Srl artigiane è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite massimale di legge.

Nella ipotesi in cui la durata dell'esercizio sia inferiore all'anno, il minimale deve essere ragguagliato ai mesi di durata dell'esercizio.

Similmente, nel caso di cessione della propria partecipazione o di trasformazione in Spa nel corso dell'anno, la quota di reddito d'impresa deve essere rapportato al periodo per il quale sussistono i presupposti per l'iscrizione.

Ma come si è arrivati a stabilire tutto questo?

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (contenente "*Misure di razionalizzazione della spesa pubblica*")⁸ ha razionalizzato una estensione dell'obbligo assicurativo ai soci delle Srl che in precedenza erano esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa.

La disposizione si applica anche all'ipotesi di socio unico.

La Circolare INPS n. 25 del 7 febbraio 1997 ha precisato che deve trattarsi di società che sono organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Per quanto riguarda i soci, sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza. Di conseguenza, tali soggetti sono obbligati a versare sui redditi d'impresa, prodotti dai soci lavoratori delle società, la contribuzione prevista per gli esercenti attività commerciali.

Con la Circolare INPS n. 163 del 21 luglio 1997 viene disposto che il pagamento dei contributi dovuti dagli artigiani soci unici di Srl (artigiani) e dai soci di Srl, esercenti attività commerciali, venga effettuato, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura del minimale di legge, in attesa di conoscere il parere dei Ministeri del lavoro e delle finanze in ordine all'individuazione della base imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale.

La successiva Circolare INPS n. 121 del 5 giugno 1998 comunica che il Ministero del lavoro individua l'imponibile contributivo dei soci di Srl nella parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società stessa attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione societaria agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi.

Contestualmente, in riferimento alla questione concernente l'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, il Ministero del lavoro ha ravvisato

⁸ Si veda l'art. 1, commi 202 e ss.

l'imposizione contributiva per il socio unico di Srl in considerazione del fatto che, in tal caso, pur costituendo la Srl un soggetto diverso dal socio unico, viene ritenuta necessaria la tutela previdenziale del socio medesimo, sostanziale imprenditore, nonché gestore in proprio dell'impresa.

La successiva Circolare n. 215 del 9 ottobre 1998 comunica le decisioni in merito alla presenza e alla relativa assoggettabilità di pluralità di soci di Srl.

Infatti, il Ministero del lavoro fa conoscere il parere espresso dal Consiglio di Stato, il quale, con la decisione del 17 giugno 1998, conferma l'orientamento dell'INPS nel ritenere obbligatorio l'assoggettamento contributivo non solo per il socio unico quotista, ma anche per tutti i soci che contribuiscono, con la loro partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.

A tale determinazione si è pervenuti considerando la finalità della norma palesemente rivolta ad evitare che – grazie allo schermo della struttura societaria – la prestazione di lavoro di socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale.

Anche in tal caso, afferma la citata Circolare n. 215, sussiste in termini effettivi e sostanziali uno svolgimento di attività lavorativa non diverso da quello ordinario e, in virtù del principio della tutela previdenziale, la costituzione di un rapporto contributivo previdenziale obbligatorio. Conseguentemente, l'espressione "*titolari o gestori in proprio*" dell'impresa (che la norma riporta allorché individua i requisiti di carattere generale per l'iscrizione alla Gestione), deve essere intesa in senso sostanziale, rapportando l'impresa direttamente al socio lavoratore e prescindendo dagli effetti del beneficio della separazione della responsabilità che caratterizza le società di capitali.

Il 15 febbraio 1999 viene emanata la ulteriore Circolare n. 32 per spiegare meglio la determinazione della base imponibile.

Per quanto riguarda, infine, la base imponibile su cui calcolare i contributi, già in precedenza la Circolare INPS n. 121 del 5 giugno 1998 rammentava che, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, il reddito delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi parte provenga, è considerato reddito d'impresa.

L'articolo 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge n. 438 del 14 novembre 1992 ha infatti stabilito che, a decorrere dall'anno 1993, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

-) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciato ai fini IRPEF (e quindi non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella Gestione di appartenenza);
-) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

Dunque, **l'ammontare del contributo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa e non soltanto al reddito che dà titolo all'iscrizione.**

Si ritiene opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (concernente "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*"), successivamente modificato dall'art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "*I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette*".

Per quanto riguarda **i soci amministratori**, la citata Circolare n. 140 puntualizza che, in analogia con quanto previsto per le Srl commerciali, l'eventuale qualifica di amministratore della Srl artigiana rivestita dal socio è compatibile con l'obbligo assicurativo nella Gestione artigiani, allorché il socio partecipi, con i requisiti indicati in precedenza, al processo produttivo.

La legge n. 662 del 1996, all'articolo 1, comma 208, a proposito della iscrizione nella gestione previdenziale corrispondente all'attività svolta in maniera prevalente, afferma il seguente principio: qualora vengano esercitate contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, **i soggetti interessati sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente**. Spetta all'INPS decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

1.4. Iscrizione e/o cancellazione di familiari coadiuvanti

Sono iscritti alla gestione speciale per gli artigiani anche i familiari coadiuvanti che prestino il proprio lavoro nell'impresa in maniera abituale, prevalente e che non siano assicurabili come lavoratori dipendenti o apprendisti ed abbiano compiuto il 15° anno di età.

E' richiesta la partecipazione al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza (art. 2, L. 4 luglio 1959, n. 463).

Si considerano familiari coadiuvanti:

- il coniuge,
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati;
- i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
- i minori regolarmente affidati;
- i nipoti in linea diretta;
- i fratelli e le sorelle;
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
- i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.

1.5. Importo dei contributi

L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito (denunciato ai fini dell'IRPEF) per l'anno al quale i contributi si riferiscono.

Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente.

Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.

Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito, che per l'anno 2003 sono stati i seguenti:

Minimale

È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2003 è di € 12.590,00. e nel 2004 è di € 12.889,00.

Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

Massimale

La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabelle).

Il limite, detto "massimale" è variabile e si modifica ogni anno.

Per il 2003 è stato di € 61.598,00, mentre per il 2004 è di € 63.138,00.

Per gli artigiani e i commercianti che si siano iscritti nella gestione a partire dal 1° gennaio 1996, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per l'anno 2003 è stato di € 80.391,00, mentre per l'anno 2004 è di € 82.401,00.

1.6. Le scadenze di versamento

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

- **16 maggio,**
- **16 agosto,**
- **16 novembre,**
- **16 febbraio dell'anno successivo.**

I contributi dovuti sulla base della quota di reddito d'impresa superiore al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF (31 maggio e 30 novembre).

Il reddito da prendere in considerazione, ai fini del versamento, è quello dell'anno precedente. Il versamento sarà considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.

Il versamento viene effettuato tramite il **modello F24** che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.

Agevolazioni

Gli artigiani e i commercianti di età inferiore a 32 anni che si sono iscritti per la prima volta nella gestione (triennio 1999-2001) pagano i contributi dovuti all'INPS ridotti del 50% per i tre anni successivi all'iscrizione.

Soggetti con più di 65 anni

I soggetti ultra 65enni, titolari di impresa o coadiutori familiari, già pensionati nella gestione dei lavoratori autonomi, possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%; in questo caso viene ridotto il supplemento di pensione della metà.

Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilità.

1.7. I versamenti volontari

Le istruzioni circa la contribuzione volontaria nelle gestioni artigiani e commercianti sono state dettate dall'INPS nelle Circolari n. 96 del 3 giugno del 2003 e n. 79 del 12 maggio 2004.

1.7.1. Soggetti autorizzati

Come è noto, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali continua ad essere determinato secondo i criteri vigenti dal 1° luglio 1990 e dettati dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Conseguentemente, ai predetti soggetti deve essere tuttora attribuita una delle otto classi di reddito previste dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 233/1990 (tabella A allegata alla legge) e, in particolare, la classe il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall'interessato negli ultimi 36 mesi di attività.

La legge n. 233/1990 ha inoltre fissato una **misura minima** ed una **massima** del contributo **volontario** dovuto alle Gestioni in esame, correlate rispettivamente:

-) al **minimale di reddito imponibile** a cui viene rapportato il contributo obbligatorio dovuto alle relative gestioni pensionistiche, ottenuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, ed all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (minimale giornaliero di retribuzione degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio, moltiplicato per 312 e maggiorato dell'importo di €. 671,39);
-) all'importo della **retribuzione annua pensionabile** cui viene applicata la percentuale massima di determinazione della pensione (2%) a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti ("tetto pensionabile").

I redditi medi delle otto classi previste devono essere annualmente aggiornati - con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno - in relazione alle variazioni del suddetto minimale giornaliero di retribuzione e del limite di retribuzione annua del "tetto pensionabile".

Poiché l'importo massimo del contributo volontario è rapportato al valore del "tetto pensionabile", coloro che - nel triennio di riferimento - hanno prodotto redditi il cui importo medio annuo risulti superiore al "tetto pensionabile", saranno autorizzati a contribuire nella misura massima dell'ottava classe, non essendo interessati (contrariamente agli assicurati obbligatori alle Gestioni in esame) dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva IVS da applicare alla quota di reddito eccedente rispetto al "tetto pensionabile".

1.7.2. Determinazione del contributo volontario

Come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 233/1990, l'importo volontario da versare nei relativi periodi contributivi è ottenuto applicando le aliquote di finanziamento obbligatorio delle rispettive gestioni ai redditi medi di ciascuna classe, determinati con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile (1^ classe) e del limite massimo di retribuzione annua

pensionabile (8^a classe), con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza, per le sei classi intermedie di reddito.

Per l'anno 2003, l'ammontare del contributo di ciascuna classe doveva essere determinato sulla base delle seguenti aliquote percentuali IVS:

-) proscrittori volontari nella gestione **“Artigiani”**:
 - 16,80 %, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 - 13,80 %, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
-) proscrittori volontari nella gestione **“Commercianti”**:
 - 17,19 %, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 - 14,19 %, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

La riduzione contributiva al 13,80% (artigiani) ed al 14,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte due specifiche tabelle di contribuzione da applicare con effetto dal 1° gennaio 2003, i cui valori sono stati definiti:

- arrotondando **all'unità di euro** gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili;
- arrotondando **al centesimo di euro** gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi (vedi tabelle sottostanti).

Per l'anno 2004, l'importo dei contributi volontari degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali andrà calcolato con le seguenti aliquote:

-) proscrittori volontari nella gestione **“Artigiani”**:
 - 17,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 - 14,00 %, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
-) proscrittori volontari nella gestione **“Commercianti”**:
 - 17,39 %, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
 - 14,39 %, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per la misura dei contributi INPS dovuti dagli artigiani e dai commercianti negli anni 2003 e 2004 si veda la Tabella C riportata in calce alla trattazione.

2. L'iscrizione ai fini infortunistici (INAIL)

2.1. Premessa

La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

La legge stabilisce l'obbligo dell'assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) gestisce quest'assicurazione obbligatoria.

Sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa ed, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 38/2000, anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti.

Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura nonché, ai sensi dell'art. 6 del suindicato decreto, i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati).

2.2. Le attività rischiose e i soggetti tenuti all'assicurazione

Sono ritenute **attività rischiose**:

- le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
- le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;
- le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.

Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..

All'INAIL devono, dunque, essere assicurati tutti coloro che sono addetti all'utilizzo di macchine di qualsiasi tipo o che lavorano in ambienti dove tali macchine sono utilizzate, in qualità di:

- titolare,
- soci lavoratori,
- lavoratori dipendenti,
- coniuge, i figli, gli altri parenti, gli affini del datore di lavoro che prestano la loro attività lavorativa al servizio del titolare,
- collaboratori coordinati e continuativi (a decorrere dal 16 marzo 2000).

L'INAIL dopo la **denuncia di esercizio** assegnerà all'azienda il **numero di posizione** (da riportare su tutti i documenti, compresi i libri paga ed i libri matricola) e comunicherà, inoltre, all'azienda stessa l'aliquota del premio che dovrà pagare in base alla voce nella quale la lavorazione è stata classificata ed il grado di rischio conseguente.

2.3. Denuncia istantanea di assunzione e cessazione

A decorrere dal 16 marzo 2000, per effetto del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INAIL, contestualmente (lo stesso giorno) all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, il codice fiscale dei lavoratori.

2.4. Denuncia d'esercizio e variazioni successive

L'imprenditore 5 giorni prima di iniziare un'attività lavorativa deve comunicarlo all'INAIL.

Il datore di lavoro inoltre quando instaura o cessa un rapporto di lavoro deve comunicare istantaneamente (in giornata) il codice fiscale del lavoratore interessato. Inoltre deve denunciare entro 8 giorni ogni modificazione dei lavori conseguenti alla estensione e natura del rischio, nonché variazione della località dove si svolgono i lavori.

2.5. Cessazione dell'attività

Il datore di lavoro deve denunciare entro 8 giorni la cessazione dell'attività o delle lavorazioni esercitate.

TABELLE RIEPILOGATIVE

TABELLA A

MISURA DEI CONTRIBUTI INPS

LA MISURA DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003

Tavola n. 1

ARTIGIANI		
Fasce di reddito di impresa	Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni	Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da €12.590,00 fino a €36.959,00	16,80%	13,80%
oltre €36.959,00 fino a €61.598,00 (*)	17,80%	14,80%

() Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391,00 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.*

Tavola n. 2

COMMERCIANTI		
Fasce di reddito di impresa	Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni	Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da €12.590,00 fino a €36.959,00	17,19%	14,19%
oltre €36.959,00 fino a €61.598,00 (*)	18,19%	15,19%

() Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391,00 per i commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.*

LA MISURA DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004

Tavola n. 1

ARTIGIANI		
Fasce di reddito di impresa	Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni	Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da €12.889,00 fino a €37.883,00	17,00%	14,00%
oltre €37.883,00 fino a €63.138,00 (*)	18,00%	15,00%
Contributo minimo	2.191,13 (**)	1.804,46 (**)
Contributo massimo (***)	10.986,01	9.091,87

(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391,00 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.
 (**) Per i soggetti privi di anzianità contributiva iscritti da gennaio 1996, il massimale annuo, non frazionabile a mese, è di euro 82,401,00.
 (***) Per i commercianti privi di anzianità contributiva iscritti da gennaio 1996 il contributo massimo è rapportato al relativo massimale.

Tavola n. 2

COMMERCANTI		
Fasce di reddito di impresa	Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni	Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da €12.889,00 fino a €37.883,00	17,39%	14,39%
oltre €37.883,00 fino a €63.138,00 (**)	18,39%	15,39%
Contributo minimo	2.241,40 (*)	1.854,73 (*)
Contributo massimo (***)	11.232,25	9.338, 11

(*) Vanno aggiunti euro 0,62 mensili per il contributo maternità, più le eventuali quote di iscrizione alle associazioni di categoria.
 (**) Per i soggetti privi di anzianità contributiva iscritti da gennaio 1996, il massimale annuo, non frazionabile a mese, è di euro 82,401,00.
 (***) Per i commercianti privi di anzianità contributiva iscritti da gennaio 1996 il contributo massimo è rapportato al relativo massimale.